

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 26 giugno 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; con l'assistenza alla Segreteria dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Antonella Sansoni.

1) RECLAMO N°. 168 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ PRO CALCIO CECCHINA CONTRO LA SOCIETÀ FORTITUDO ACADEMY PER IL RISARCIMENTO DANNI ALLO STADIO, IN OCCASIONE DELLA GARA DI CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES B - GIRONE C – PRO CALCIO CECCHINA – FORTITUDO ACADEMY DEL 11.3.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Pro Calcio Cecchina.
Ordina incamerarsi la tassa.

2) RECLAMO N°. 169 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PONTEDERA SRL CONTRO LA SOCIETÀ AC PISA 1909 SS A RL PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DI SOMME NON CORRISPOSTE, DERIVANTI DA ACCORDO PRIVATO TRA LE PARTI, SOTTOSCRITTO IN DATA 1.3.2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, preso atto della rinuncia al reclamo da parte della Società US Città Di Pontedera Srl, dichiara cessata la materia del contendere.
Ordina incamerarsi la tassa.

3) RECLAMO N°. 174 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ ASD SANTIÀ CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ GENOA C. & F.C. SPA PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DI SOMME NON CORRISPOSTE, DERIVANTI DA ACCORDO PRIVATO TRA LE PARTI, SOTTOSCRITTO IN DATA 13.8.2013.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Santhià Calcio e, per l'effetto, dichiara la Società Genoa C. & C.F. Spa tenuta a corrispondere la somma di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) oltre imposte;

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara altresì la Società Genoa C. & C.F. Spa tenuta a corrispondere alla Società ASD Santhià Calcio le spese di lite che liquida in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre accessori.

Ordina restituirsi la tassa.

4) RECLAMO N°. 175 DELLA SOCIETÀ US PALMESE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARUCA CHRISTIAN, PUBBLICATA NEL C.U. 297/CAE-LND del 27 APRILE 2017.

Ordinanza.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Flavia Tobia, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Angelo Pasquale Perta **Componenti**; con l'assistenza alla Segreteria dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Antonella Sansoni.

5) RECLAMO N°. 176 DELLA SOCIETÀ AS BISCEGLIE 1913 DONUVA APD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE POLLIDORI RAFFAELE, PUBBLICATA NEL C.U. 285/CAE-LND del 6 APRILE 2017.

Ordinanza.

6) RECLAMO N°. 178 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE FOGGIA CIRO, PUBBLICATA NEL C.U. 285/CAE-LND del 6 APRILE 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Città Di Gragnano e, per l'effetto conferma l'impugnata decisione della C.A.E.- L.N.D.

Condanna la Società appellante al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Foggia Ciro, che si liquidano in € 200,00 (Euro duecento/00).

Ordina incamerarsi la tassa.

7) RECLAMO N°. 179 DELLA SOCIETÀ ASD GLADIATOR CONTRO LA SOCIETÀ ASD REAL CAPODIMONTE CAVOUR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 740 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GUERRA FRANCESCO JUNIO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al premio, e conferma limitatamente alla disposizione del pagamento della penale la decisione impugnata.

Ordina incamerarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana **Componenti**; con l'assistenza alla Segreteria dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Antonella Sansoni.

8) RECLAMO N°. 180 DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA SC CENAIA CONTRO LA SOCIETÀ ASD FIDES CASCINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 721-738-765 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER I CALCIATORI DALLA VALLE ALESSIO – GIOVANNINI MATTIA – PELLEGRINI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società SC Cenaia e, per l'effetto conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

9) RECLAMO N°. 181 DELLA SOCIETÀ ASD ADRENSE 1909 CONTRO LA SOCIETÀ UNITAS COCCAGLIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 758 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORINA TAULANT), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, visto l'eccessivo carico del Relatore designato, rinvia la trattazione della vertenza alla riunione del 10.7.2017 ore 14.

IV° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Flavia Tobia, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Marina Vajana **Componenti**; con l'assistenza alla Segreteria dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Antonella Sansoni.

10) RECLAMO N°. 187 DELLA SOCIETÀ ASD ALBENGA 1928 CONTRO LA SOCIETÀ ASD LOANESI SAN FRANCESCO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 784 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VELAJ LOREN), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, visto l'eccessivo carico del Relatore designato, rinvia la trattazione della vertenza alla riunione del 10.7.2017 ore 14.

11) RECLAMO N°. 188 DELLA SOCIETÀ SERATICENSE SSD A RL CONTRO LA SOCIETÀ HELLAS VERONA FC AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 785 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VENCATO ENRICO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Seraticense SSD ARL e, per l'effetto conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti

Pubblicato in Roma il 28 giugno 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio